



**PARERE MOTIVATO
n.16 del 21 febbraio 2017**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per l'Accordo di Programma denominato H-CAMPUS. Comuni di Roncade (TV) e Quarto d'Altino (VE)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 febbraio 2017 come da nota di convocazione in data 21 Febbraio 2017 prot. n.69384;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Unità Organizzativa Urbanistica con nota prot. regionale n. 470449 del 01.12.2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l' Accordo di Programma denominato H-Campus nei Comuni di Roncade e Quarto d'Altino;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.2659 del 12.01.17 assunto al prot. reg. al n.12046 del 12.01.17 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

In riferimento alla Vs nota Prot. N.490321 del 15/12/2016, esaminata la documentazione fornita, si rileva quanto segue.

Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del Piano verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento al Rapporto Preliminare Ambientale esaminato si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal piano. A tal fine, relativamente ai dati di emissione si ricorda che sono stati pubblicati, sui siti web di Regione del Veneto ed ARPA Veneto <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>, i dati di emissione INEMAR Veneto 2013 distinti a livello di comune, combustibile, attività ed



inquinante.

Si segnala inoltre che, con DCR 90 del 19/04/2016 è stato approvato dal Consiglio Regionale l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera PRTRA contenente le azioni di riduzione delle emissioni da implementare, a livello regionale, fino al 2020. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:

<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DetailDcr.aspx?id=322037>.

Si ricorda anche che, per l'aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla Qualità dell'Aria, in Italia vige il D. Lgs. 155/10, attuazione della direttiva 2008/50/CE. Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di testo unico sulla qualità dell'aria ed abroga la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Acque

In merito al potenziale ricorso ad un sistema geotermico a circuito aperto (pag.38) si raccomanda che tale tipologia di impianto, che prevede l'utilizzo e lo scarico di acqua in falda, non comporti rischi di inquinamento delle acque sotterranee e si ricorda che è necessario richiedere l'autorizzazione alla Provincia di Treviso.

A pag.39 si afferma che l'irrigazione delle aree verdi sarà effettuata mediante acqua di falda: indicare se è prevista la realizzazione di pozzi.

Non è chiaro come il progetto proposto si coniughi con i vincoli relativi ai "corsi d'acqua" e "area a pericolosità idraulica e idrogeologica" (pag.93-94 96-102-143)

I dati sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee risultano datati. Per dati più aggiornati si può far riferimento ai rapporti regionali e provinciali sulle acque disponibili sul sito web di ARPAV alla pagina <http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/documenti.asp>

Per quanto riguarda le acque di prima pioggia, si ricorda il rispetto dell'Art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 2009.

Traffico veicolare

In riferimento a quanto riportato a pag. 174 del Rapporto Ambientale Preliminare e considerato che la viabilità di accesso all'area insisterà su un'arteria molto trafficata (SS14), si fa presente che, per quanto riguarda la fase di esercizio, dovrà essere posta particolare attenzione allo studio d'impatto viabilistico, che dovrà tener conto del potenziale incremento della domanda di capacità della rete stradale che seguirà all'attuazione del progetto in questione.

Anche alla luce della citata proposta di realizzare una bretella di bypass di Portograndi, si concorda con quanto riportato a pag. 187 del documento esaminato, dove si scrive che "Trattandosi di un intervento che si svilupperà nel tempo, con effetti sulla mobilità locale che dipendono anche da fattori esterni, potrà risultare utile prevedere un sistema di monitoraggio del traffico".

Inquinamento acustico

Le considerazioni in merito all'inquinamento acustico riportate ai paragrafi 6.6 e 7.6.1 sono sostanzialmente qualitative e molto generiche, e non supportate da valutazioni oggettive. Benché, considerate le caratteristiche dell'attività che andrà ad insediarsi e la sua collocazione, si possa verosimilmente ipotizzare che l'impatto acustico da essa generato non sia rilevante, si ritiene necessario che in fase progettuale siano sviluppate valutazioni quantitative. Deve essere inoltre valutata in modo oggettivo la compatibilità acustica del nuovo insediamento con il contesto esistente, prendendo in considerazione, oltre alle infrastrutture stradali, il rumore prodotto dal sorvolo degli aeromobili provenienti dall'aeroporto Marco Polo, dato che l'insediamento si trova in prossimità di una delle direttrici di decollo. Nell'ottica di un'eventuale, auspicabile, revisione della classificazione acustica che, come prospettato nel documento, consideri la possibilità di inserire il complesso in classe I, i livelli sonori immessi da tali sorgenti possono risultare rilevanti nel confronto con i limiti assoluti di immissione previsti per la specifica classe. Le valutazioni dovranno essere documentate redigendo la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) e la Valutazione



Previsionale di Clima Acustico (VPCA) secondo i criteri riportati nella DDG ARPAV n. 3/08 - Linee Guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali che costituiranno la nuova viabilità da realizzarsi a corredo dell'insediamento in progetto, sarà necessario fornire una dettagliata valutazione dei livelli sonori immessi presso i ricettori più esposti, finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. Analoga valutazione dovrà essere redatta per il parcheggio nel Comune di Quarto D'Altino. Come riportato al paragrafo 7.6.1. in sede di progetto per ogni infrastruttura oggetto di modifica o di nuova realizzazione dovrà quindi essere redatta la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico secondo (DPIA) secondo criteri analoghi alla VPCA. Particolare attenzione dovrà essere posta inoltre all'ottimizzazione acustica nella progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici al servizio della nuova struttura, che possono costituire fonte di inquinamento acustico anche nei confronti degli stessi utenti. Si sottolinea infine che, ai fini dell'abbattimento acustico, la piantumazione di alberi e siepi ha un effetto pressoché nullo, perciò non sono da considerarsi fra le misure di mitigazione da adottarsi qualora dalle valutazioni dovesse emergere la possibilità di un superamento dei limiti.

Si sottolinea infine la necessità che vengano adottato, in fase di cantiere per la realizzazione delle opere, tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l'impatto acustico nei confronti dei ricettori circostanti.

Inquinamento luminoso

Con riferimento a quanto riportato al paragrafo 7.6.2 dove si fa riferimento ad "appositi studi illuminotecnici che saranno approfonditi in sede di progettazione nel rispetto della normativa regionale della L.R. n.17 del 07/08/2009 e s.m.i.) sull'inquinamento luminoso, garantendo l'illuminazione necessaria per assicurare visibilità e sicurezza all'interno del Campus.", si precisa che tali progetti illuminotecnici, da presentarsi obbligatoriamente al Comune, dovranno essere redatti in conformità ai criteri riportati all'articolo 7 della L.R. n.17/09.

Inquinamento Elettromagnetico

Nel caso il progetto preveda l'installazione di nuove cabine elettriche di trasformazione nuove linee elettriche a media tensione, in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto delle suddette infrastrutture. Altrettanto dicasi per eventuali cabine o linee elettriche MT già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

Al sensi della suddetta normativa, all'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo

Il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta una corretta analisi del contesto ambientale in quanto, pur considerando la Cartografia dei Suoli in scala 1:250.000 del Veneto (pagg. 131 e seguenti), non considera la carta dei suoli di maggior dettaglio in scala 1:50.000 e nemmeno tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi (tutte le cartografie citate sono disponibili sul Geoportale Veneto); inoltre trascura totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Per questo motivo il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);



- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo a seguito di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Nella Matrice di valutazione degli impatti (p. 193) l'impermeabilizzazione del suolo viene valutata come "impatto negativo modesto" per il "limitato aumento locale delle aree impermeabilizzate" e addirittura come "impatto positivo significativo" per la "Compensazione della modifica dell'uso del suolo attraverso utilizzo dei crediti edilizi derivanti da demolizioni e rimozioni di volumi incongrui" e perché "l'intervento H-Campus assicura la piena invarianza idraulica e riduzione del rischio idrogeologico". In realtà, dal dimensionamento del progetto (p. 15), risulta che la superficie destinata ad occupare edifici, infrastrutture e spazi di pertinenza sarà complessivi 24,8 ha, mentre la superficie interessata alla rimozione di volumi ed edifici esistenti (demolizione ex base militare e alcuni casali) ripristinando spazi ad uso agricolo è pari a 6,2 ha (cioè solo il 25% dell'area che si prevede di consumare), per cui il saldo negativo di perdita di suolo è pari a 18,6 ha sui quali vengono completamente perse le funzioni ecosistemiche del suolo sopra descritte.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo legati al consumo di suolo previsto dal piano, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva che l'intervento previsto risulta solo in parte (per il 25% compensato da ripristino di altre aree) coerente con la finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in particolare per la parte del progetto che prevede nuova occupazione di suolo.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto produca effetti ambientali significativi per la componente suolo, che in parte potrebbero essere già stati considerati nella fase di VAS del PAT (aspetto da verificare). Si sottolinea l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, che non necessariamente deve esaurire tutta la superficie agraria trasformabile definita dal PAT, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coperte, aumento delle aree verdi, ecc.).

- DGC n.2 dell'11.01.17 del Comune di Roncade ad oggetto: "Società Beni Immobili srl di Verona. Accordo ai sensi dell'art.32 della LR 35/01 – Progetto Denominato "H-Campus" – Rilascio parere ai sensi della DGRV 791/09 – Allegato F – Verifica di Assoggettabilità a VAS" – agli atti;



- Parere n.1993 del 30.01.17 assunto al prot. reg. al n.36103 del 30.01.17 della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le provincie di BL PD TV:

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 0490321 del 15-12-2016, (qui pervenuta in data 15-12-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0028588 del 19-12-2016) con cui l'Amministrazione regionale ha trasmesso i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente il suddetto piano.

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, D.P.C.M. 29.08.2014 n. 171, art. 33, co. 1, lett. b) e d), così come modificato dal D.M. 23.01.2016, n. 44, art. 4, co. 1, lett. b) e d), considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

Il progetto consiste nella creazione di un polo socio-culturale comprendente la realizzazione di una serie di edifici con destinazione direzionale (ampliamento di H-Farm), nella realizzazione di un'area scolastica (International School), di un edificio polifunzionale e di uno studentato per un totale di 28.000 mq. lordi e poco meno di 97.000 mc. A ciò si aggiungono opere idrauliche, rotatorie, nuova viabilità e parcheggi, pista ciclabile, ecc.

A tal fine è stata richiesta Variante Urbanistica.

L'area oggetto di valutazione ricade all'interno dei comuni di Roncade (principalmente) e Quarto D'Altino in corrispondenza del corso del Sile.

Il sito dove insiste il progetto corrisponde alla tenuta di Cà Tron facente parte di un'area bonificata in tempi recenti.

Pertanto conserva tutta una serie di elementi tipici delle bonifiche. Attualmente si presenta come un'area agricola con i caratteri tipici delle aree di bonifica con la presenza di un sistema rurale non frammentato, ancora integro e poco antropizzato.

L'intervento interessa spazi di interesse paesaggistico (territorio rurale e sistema del Sile) e archeologico (tracciato della via Annia e non solo) ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Considerata la grande estensione dell'area che dovrebbe eventualmente ospitare l'insediamento (circa 30 ha.) e la complessità del progetto, molto articolato e vario che, nel caso di realizzazione, andrebbe a modificare completamente l'area, si ritiene necessaria l'assoggettabilità a VAS delle scelte urbanistiche e architettoniche che sottendono al progetto al fine di verificare se lo stesso abbia impatti significativi sull'ambiente che lo ospita.

Anche per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, visto che le opere ricadono in area in parte vincolata e in parte ad alto rischio archeologico, il funzionario incaricato ha valutato necessario sottoporre il programma a Verifica Ambientale Strategica.

Pertanto in base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità di sottoporre il piano/programma in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Verificato che l'intervento riguarda Comuni di competenza di due diverse Soprintendenze (comuni di Roncade e Quarto D'Altino) il parere di questo Ufficio viene trasmesso a Codesto Segretariato per l'invio alla Regione Veneto.



- Parere n.2286 del 16.02.17 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna:

Con riferimento alla Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui all'oggetto la scrivente Soprintendenza, viste le circolari nn. 5 e 6 del 19 marzo 2010 della cessata Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e la circolare n. 26/2012 della cessata Direzione regionale, finalizzate alla disciplina della materia, visto il Rapporto Ambientale Preliminare relativo all'intervento in oggetto, inoltrato dalla Regione del Veneto e redatto dal proponente ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 152/2006, esprime quanto segue.

Si promette che valutazione sull'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (screening) ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. non riguarda tanto il progetto architettonico, ma piuttosto lo strumento di piano/programma, si evidenzia che la valutazione di merito della scrivente è relativa alla verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica e quindi con i vincoli esistenti e con quelli eventualmente in itinere, ovvero agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione degli strumenti in oggetto.

L'esame del Rapporto Ambientale Preliminare relativo all'intervento ha chiarito che il progetto consiste nella creazione di un polo socio-culturale comprendente la realizzazione di una serie di edifici con destinazione direzionale (ampliamento di H-Farm), nella realizzazione di un'area scolastica (International School), di un edificio polifunzionale e di uno studentato per un totale di 28.000 mq. lordi e poco meno di 97.000 mc. E relative collegate opere idrauliche, rotatorie, nuova visibilità e parcheggi, pista ciclabile, ecc.

L'area interessata ricade principalmente all'interno del comune di Roncade.

Il comune di Quarto d'Altino è interessato dall'ampliamento di un parcheggio pubblico di superficie in prossimità dell'abitato di Portegradi, collocato all'interno dell'ansa del fiume Sile, area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142.

L'intervento nel suo complesso interessa spazi di interesse paesaggistico (territorio rurale e sistema del Sile) e archeologico (tracciato della via Annia e non solo) ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Per l'attuazione del progetto è necessaria la riorganizzazione del sistema della mobilità. "E' stata pertanto ipotizzata una soluzione infrastrutturale che permetta di mantenere la funzionalità dell'asse, assicurando che non vi siano effetti sull'abitato della frazione di Portegradi."

Rispetto alla verifica di coerenza del Piano succitato con i vincoli in itinere si segnala che la Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio, in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04), sulla base del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 luglio 2009 dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della Regione del Veneto.

E' stata avviata una fase di completa ricognizione, delimitazione e rappresentazione di tutte le aree del



territorio regionale soggette a tutela; ne è stata verificata la perimetrazione, tenendo conto delle trasformazioni occorse al paesaggio e individuando nuove aree di interesse paesaggistico. Si evidenzia che tra gli obiettivi del nuovo PTRC a valenza paesaggistica riportati dalla Regione del Veneto (<http://www.ptrc.it>).

Come si evince dall'Allegato A DDR n. 40 del 25/9/2012 (p. 7), al PTRC viene affiancata una "pianificazione d'ambito" che si configura come un momento sostanziale della pianificazione paesaggistica regionale. "Nella logica del Piano (...) i Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA) sono una componente essenziale della pianificazione paesaggistica regionale; la circoscrizione alla scala di Ambito consente la declinazione specifica delle politiche paesaggistiche regionali e l'attivazione di un adeguato confronto con le realtà territoriali locali. (...) Per il primo PPRA si è ritenuto di intervenire sull'ambito "Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave". (...) La redazione del PPRA dell'Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave, (...) è effettuata ai sensi dell'art. 45 ter della LR 11/2004, come previsto nella recente LR 10/2011, ed avrà efficacia di variante agli stessi piani di area, già approvati con valenza paesaggistica ai sensi dell'allora vigente LR 61/85. Tale area, oltre a comprendere una rilevante presenza di ambiti di tutela paesaggistica (...) presenta anche delle realtà interessate da significative dinamiche di trasformazione, rappresentando così il contesto ideale ove pienamente intervenire con la pianificazione paesaggistica (...), ossia coniugare le necessità di tutela dei beni paesaggistici, le esigenze di cura e valorizzazione di tutti i paesaggi e le opportunità di trasformazioni territoriali sostenibili(...)"

L'area che interessa l'intervento in parola, è assoggettata al PTRC vigente; inoltre essendo localizzata all'interno del PPRA dell'Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave, di prossima adozione all'interno del nuovo PTRC, risulterà quindi assoggettabile anche alla serie di norme paesaggistiche specifiche che verranno proposte.

Anche con riferimento alla verifica di coerenza del Piano succitato con i vincoli in itinere si evidenzia che il Comune di Venezia, in qualità di soggetto referente per il Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", sta concludendo la fase di redazione del Piano di Gestione, che prevede anche l'individuazione, oltre che di una Core Area (il sito stesso), anche di una Buffer zone. L'area che interessa il Piano in parola, essendo localizzata in posizione prossima al perimetro del sito Unesco, potrebbe verosimilmente essere ricompresa nella Buffer zone, risultando quindi assoggettabile alla serie di raccomandazioni espresse al fine di preservare l'integrità dei valori del sito.

Rispetto alla verifica di assoggettabilità a VAS la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità che lo stesso sia sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Si trasmette il presente parere al Segretariato regionale MiBACT del Veneto in ordine alle funzioni di cui all'articolo 17, comma 3, lett. n) del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, alla Regione del Veneto in qualità di ente procedente e al

- **Parere n.68644 del 20.02.17 del Genio Civile di Treviso che di seguito si riporta:**

Con riferimento all'Accordo di Programma in oggetto, in allegato si trasmette il relativo parere di competenza. Tale parere deve intendersi espresso in merito alla compatibilità idraulica dell'intervento previsto, ai sensi della DGR 2948/09, e in merito alle competenze ambientali come definite ai sensi della DGR n. 791/2009.

Sempre in allegato, si trasmettono anche il precedente parere dello scrivente Ufficio, espresso con nota n. 487682 del 14 dicembre 2016, e il parere del Consorzio di Bonifica Piave espresso con nota n. 2928 del 17 febbraio 2017, in quanto esplicitamente menzionati nel parere citato.

A dipendenza dei contenuti allegati si raccomanda



Con riferimento all'Accordo di Programma in oggetto, e alla relativa proposta progettuale illustrata nel corso della conferenza del 26 settembre 2016 e nella successiva conferenza del 15 dicembre 2016;

Visto il parere della Direzione Operativa espresso con nota n. 488217 del 14 dicembre 2016 in occasione dell'ultima conferenza e, in particolare, l'allegato parere dello scrivente Ufficio espresso con nota n. 487682 del 14 dicembre 2016;

Considerato che in quest'ultimo parere veniva richiesto al soggetto proponente un approfondimento della analisi idraulica, al fine di indagare più attentamente i seguenti elementi di criticità:

1. Una estensione dell'analisi idraulica, già svolta nella V.C.I. limitatamente al solo bacino del Fossetta, ad altri scenari di rischio (sempre relativi ai possibili effetti del bacino del Fossetta);
2. Una indagine sugli effetti producibili nel caso di esondazione del fiume Piave;
3. Una valutazione dei possibili effetti negativi prodotti dai nuovi interventi urbanistici sulle abitazioni civili circostanti;

Esaminata la documentazione integrativa redatta dallo Studio Acqua Engineering s.r.l., pervenuta in data 08 febbraio 2017 (n. us. prot. 51865), e visto il parere espresso in merito a tale documentazione dal Consorzio di Bonifica Piave (con nota n. 2928 del 17 febbraio 2017, che si allega in copia), si esprimono le seguenti considerazioni.

L'analisi idraulica contenuta nella documentazione integrativa ha affrontato in modo completo ed esauriente le problematiche sopra indicate, per mezzo di adeguata modellazione idraulica monodimensionale della rete idrografica locale e delle aree potenzialmente allagabili: in particolare, con riferimento ai tre oggetti di indagine, è possibile esprimere le seguenti considerazioni riassuntive:

- I risultati forniti dal modello idraulico mostrano che per eventi centenari del bacino Fossetta gli allagamenti prodotti non interesseranno i futuri edifici di H-Campus e la relativa viabilità (interna ed esterna), in quanto è stata prevista sia la sovrالعlevazione degli edifici e dei camminamenti interni a + 0.50 m s.l.m., sia la sovrالعlevazione di 1 m della viabilità esterna di accesso all'ambito H-Campus.

- Nel caso di eventi di piena centenari del Bacino Fossetta, ma anche nel caso di eventi ultra centenari come quello del 1966 (prodotto dalla esondazione del Fiume Piave), gli effetti negativi producibili dalle nuove opere edili e stradali sulle abitazioni civili esistenti possono considerarsi trascurabili, in termini di incremento dei livelli medi di allagamento, nella ipotesi che non sia realizzata la arginatura perimetrale inizialmente proposta a livello progettuale;

- La gestione di eventi di piena ultracentenari come quello del 1966, che sono in grado di produrre allagamenti nell'ambito di H-Campus e nelle aree limitrofe, viene ricondotta alla predisposizione di un adeguato Piano di evacuazione ed emergenza. La predisposizione di tale Piano risulta quindi di importanza prioritaria, tenuto conto della rilevanza dell'intervento proposto (infatti nella sua piena funzionalità H-Campus prevede la residenza, anche notturna, del personale e del corpo studentesco). In generale il Piano di emergenza consentirà di gestire in modo più efficace anche gli eventi di piena minori, in quanto tra le misure previste vi sono la predisposizione di idonei sistemi di misura (sensori di livello), in grado di monitorare in tempo reale l'evoluzione dell'onda di piena e degli stati di allagamento, oltre che idonei sistemi di allarme,

giunta regionale

protocolli di evacuazione, protocolli di messa in sicurezza dell'area da fonti di inquinamento e di coordinamento con gli organi di Protezione Civile. Resta inteso che tale Piano di emergenza ed evacuazione dovrà essere recepito dagli organi di Protezione Civile locale e Regionale, oltre che dalle istituzioni locali a vario titolo interessate, e dovrà considerare come ambito di applicazione non solo l'ambito di H-Campus, ma l'intero dominio delle aree allagabili. Prima del rilascio del permesso di costruire dovrà essere sottoposto all'esame dello scrivente Ufficio, per la relativa approvazione, il suddetto Piano di emergenza, completo degli elaborati riguardanti il sistema di monitoraggio e di allarme;

- A questo proposito si rileva che in maniera analoga può essere gestito anche l'eventuale situazione di rischio idraulico che potrebbe verificarsi nel caso di rottura arginale del fiume Sile. In merito a tale evento si evidenzia peraltro che esso è da considerarsi estremamente raro, in quanto in base ai dati in possesso dello scrivente non risulta che si sia mai verificato in passato nell'intera tratto arginato del fiume Sile, da Treviso fino alla foce. Considerata la rilevanza dell'intervento proposto, pare comunque opportuno a scopo cautelativo tenere in conto anche di possibili effetti locali di tipo impulsivo, che nel caso di rottura arginale potrebbero essere generati dalla forza della corrente. A questo proposito si evidenzia peraltro la presenza del rilevato stradale (via Sile) che già allo stato attuale si frappone tra l'argine sinistro del Sile e il futuro ambito di H-Campus. Tale rilevato dunque, circa 1.5 metri più alto del piano di campagna circostante, costituirebbe di per sé una barriera in grado di attenuare i possibili effetti impulsivi locali dovuti ad una rottura arginale. Per tuttavia, al fine di garantire il completo annullamento di tali effetti impulsivi, si prescrive la realizzazione di una barriera protettiva (argine) lungo il solo lato sud dell'ambito di H-Campus. Tipologia e dimensioni piano altimetriche di tale manufatto dovranno essere concordati con lo scrivente Ufficio.

- Devono intendersi integralmente recepite nel presente parere, anche se non esplicitate, le prescrizioni indicate nel parere consuntivo.



Con riferimento all'Accordo di Programma in oggetto, e alla relativa proposta progettuale illustrata nel corso della conferenza del 26 settembre 2016;

Visto il parere della Direzione Operativa, espresso nel corso di tale conferenza;

Esaminata la Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.), redatta ai sensi della DGR 2948/09 (pervenuta in data 10 novembre 2016, n. ns. prot. 438091), oltre che la documentazione integrativa richiesta con nostra nota n. 450382 del 17 novembre 2016 e pervenuta in data 14 dicembre 2016 (n. ns. prot. 486471);

Acquisito il parere del Consorzio di Bonifica Piave (espresso in data 14 dicembre 2016 con nota n. 21440), e quello del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (espresso in data 17 novembre 2016 con nota n. 18182), si esprimono le seguenti considerazioni, valide per gli interventi urbanistici ricadenti nel territorio di competenza dello scrivente Ufficio:

Relativamente agli effetti di nuova impermeabilizzazione producibili per effetto delle future opere di urbanizzazione, la V.C.I. prevede alcune opere idrauliche compensative (volumi di invaso, bocca tarata, impianto di sollevamento, fossati di guardia laterali per la nuova viabilità) in grado di garantire l'invarianza idraulica dell'intervento. Limitatamente a tale aspetto, dunque, l'intervento proposto può essere considerato idraulicamente compatibile. In fase esecutiva dovranno essere trasmessi allo scrivente Ufficio e al Consorzio di Bonifica Piave gli elaborati progettuali di dettaglio relativi al dimensionamento della bocca tarata, dell'impianto di sollevamento, oltre che gli schemi grafici relativi al manufatto di laminazione;

Per quanto riguarda la passerella ciclo-pedonale prevista sul fiume Sile, si prende atto di quanto dichiarato nella documentazione integrativa, ovvero che tale opera risulta stralciata nella fase attuale e dunque non facente parte del presente Accordo di Programma;

In merito alla proposta di rettifica planimetrica del Canale Fossetta, si condividono le considerazioni svolte sotto l'aspetto idraulico, e quindi non si ravvisano da parte dello scrivente motivi ostativi circa la fattibilità dell'intervento. A tale proposito si segnala che in merito all'iter autorizzativo (da intendersi separato rispetto al presente procedimento), necessario per la sdemanializzazione del tratto di canale, dovranno essere



contattati i seguenti Uffici competenti: Genio Civile Litorale Veneto, Consorzio di Bonifica Piave e Consorzio Veneto Orientale;

Relativamente alla ubicazione del futuro Campus Tecnologico Scientifico, si evidenzia innanzitutto che l'area di intervento è potenzialmente a rischio di allagamento, in quanto essa è depressa dal punto di vista altimetrico rispetto alla quota media del fiume Sile, e soggetta allo scolo meccanico dell'idrovoro di Portesine. Infatti le vaste aree agricole poste a ridosso dell'impianto idrovoro sono state storicamente interessate da allagamenti, prodotti sia da eventi di piena generati nel bacino del Fossetta, sia da effetti legati alla esondazione del fiume Piave.

Nella richiesta di integrazione trasmessa con nostra nota del 17 novembre 2016 veniva evidenziata la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti su questi aspetti (non sufficientemente indagati nella V.C.I.), in particolare le seguenti analisi:

1. Una estensione dell'analisi idraulica già svolta nella V.C.I. limitatamente al solo bacino del Fossetta, ad altri scenari di rischio (sempre relativi ai possibili effetti del bacino del Fossetta);
2. Una indagine sugli effetti producibili nel caso di esondazione del fiume Piave;
3. Una valutazione dei possibili effetti negativi prodotti dai nuovi interventi urbanistici sulle abitazioni civili circostanti;

L'importanza di svolgere tali indagini, al fine di consentire una valutazione approfondita ed esaustiva del rischio idraulico esistente, emerge dalle seguenti considerazioni: prima di tutto l'intervento proposto è da considerarsi per lo meno rilevante, se non addirittura strategico, in quanto nella sua piena funzionalità prevede la residenza anche notturna del personale e del corpo studentesco. Considerata dunque la rilevanza dell'intervento, si rende necessaria una valutazione del rischio idraulico che contempli, oltre alla ordinaria verifica idraulica in caso di evento di piena, anche l'analisi dei possibili effetti che potrebbero verificarsi in condizioni di stress, o per meglio dire in condizioni di possibile fallanza del sistema. Più in particolare, e con riferimento ai tre tipi di approfondimenti richiesti, valgono le seguenti considerazioni ulteriori:

- Per quanto riguarda gli allagamenti producibili da una eventuale onda di piena del bacino del Fossetta, si tratta di estendere l'analisi idraulica anche ad altri scenari di rischio, nei quali la modellazione idrologica e idraulica sia svolta nell'ipotesi di durata del blocco dell'impianto idrovoro superiori a quella già indagata (2 ore). L'ipotesi più gravosa è ovviamente quella di un blocco di durata almeno pari alla durata complessiva dell'evento di piena in arrivo da monte. Tale estensione dell'analisi è giustificata dal fatto che il ripristino dell'impianto idrovoro, in caso di malfunzionamento, potrebbe verosimilmente richiedere tempi superiori alle due ore.
- In merito agli effetti producibili nel caso di esondazione del fiume Piave, si consideri che anche nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), recentemente approvato con delibera del Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015, viene evidenziata la necessità di esaminare gli effetti di una alluvione anche sui territori appartenenti a bacini idrografici limitrofi (vedi PGRA, Allegato I.1- Elementi tecnici di riferimento per l'impostazione del Piano, pag. 3). Pertanto pare giustificabile svolgere tale indagine per il caso in esame, perché il fiume Piave, pur appartenendo ad un bacino idrografico differente, nel 1966 produsse consistenti allagamenti anche nelle aree ricadenti nel bacino idrografico del Fossetta, e in particolare nelle aree oggetto di intervento. A questo proposito si evidenzia che l'evento di piena del fiume Piave del 1966 può essere considerato rappresentativo di un

evento eccezionale, e quindi in linea con il tempo di ritorno richiesto dal Consorzio di Bonifica Piave



per l'analisi idraulica (vedi il relativo parere espresso in occasione della conferenza del 26 settembre 2016). Tale analisi consentirebbe dunque di colmare una lacuna che caratterizza attualmente i due Piani di Assetto Idrogeologico (del fiume Sile e del fiume Piave) i quali, trascurando ognuno l'analisi "interbacino", non hanno di fatto tenuto conto dei possibili effetti sul rischio idraulico locale indotti dal fiume Piave;

- Relativamente al terzo aspetto, pare del tutto evidente che l'intervento proposto non dovrà peggiorare il grado di rischio idraulico attualmente esistente in corrispondenza delle abitazioni civili limitrofe. Pertanto, sulla base delle analisi svolte ai punti 1) e 2), dovrà essere valutato l'effetto in termini di incremento dei livelli idrometrici massimi che potrebbe essere indotto a causa della sottrazione di volume di invaso conseguente alla realizzazione dell'intervento urbanistico.

Relativamente ai tre aspetti appena considerati, la documentazione integrativa trasmessa in data 13 dicembre 2016 ha fornito risposte solo parziali.

In merito al primo punto è stato esaminato uno solo scenario ulteriore, che si distingue da quello già indagato nella V.C.I. per la durata ipotizzata per il blocco della idrovora, pari a 3 ore anziché 2. Nessuna informazione viene fornita in merito alle aree allagabili in tale ipotesi, e nemmeno in merito agli eventuali effetti negativi che potrebbero essere prodotti sulle abitazioni civili limitrofe. A questo proposito si prescrive dunque lo svolgimento di una indagine nel caso di una ipotesi più gravosa, quella di un blocco dell'impianto idrovoro di durata almeno alla durata complessiva dell'evento di piena in arrivo dal bacino del Fossalta.

Lo studio degli effetti del fiume Piave non è stato svolto, presumibilmente per mancanza di tempo: sono stati riportati unicamente alcuni cenni generici in merito alle possibili quote di allagamento desumibili dalle mappe di allagamento allegate al P.G.R.A. e relative all'evento centenario; ma per tale evento non è stata svolta una indagine specifica degli allagamenti possibili nell'area oggetto di intervento, o nella ipotesi che siano realizzati gli edifici previsti in progetto. Manca inoltre una ricostruzione degli allagamenti prodotti sulle aree oggetto di intervento dall'evento di piena del fiume Piave occorso nel 1966.

Conseguentemente anche l'analisi dei possibili effetti sulle abitazioni civili limitrofe è stata rinviata ad una fase successiva.

Pur con le evidenti lacune appena descritte, la documentazione integrativa è tuttavia ritenuta meritevole di attenzione da parte dello scrivente Ufficio, in quanto da essa emerge una chiara disponibilità a valutare in modo più approfondito il rischio idraulico potenziale che caratterizza le aree di intervento, per mezzo degli approfondimenti descritti ai punti 1, 2 e 3.

Si accoglie dunque favorevolmente l'impegno da parte del soggetto proponente a svolgere gli approfondimenti richiesti, prima della progettazione esecutiva; in particolare l'impegno di ricostruire (anche sulla base delle testimonianze storiche) la mappa dei livelli massimi raggiunti nelle aree oggetto di intervento in occasione della esondazione del fiume Piave del 1966.

Si condividono inoltre in linea di principio gli interventi ipotetici proposti per la mitigazione del rischio idraulico. Tali interventi, che prevedono tra l'altro la possibilità di un innalzamento ulteriore della quota del piano di imposta degli edifici, la redazione di un efficace Piano di evacuazione esteso anche agli altri insediamenti presenti nelle aree limitrofe, la predisposizione di un sistema di monitoraggio dei livelli e la possibilità di eliminazione del rilevato arginale (nel caso di effetti chiaramente negativi sulle abitazioni civili

limitate), se attuati potranno consentire una mitigazione efficace delle condizioni di rischio idraulico locale.

Ognuno di tali interventi, qualora necessario, dovrà essere dimensionato in base ai risultati che saranno forniti dall'analisi idraulica dei tre aspetti sopra menzionati.

Sulla base delle considerazioni svolte, con la presente si propone pertanto parere preliminare favorevole di compatibilità idraulica, condizionato alla realizzazione degli approfondimenti descritti. Sui risultati forniti da tali analisi, e sui concreti interventi di mitigazione proposti, lo scrivente Ufficio esprimerà il proprio nulla osta finale, sentito il Consorzio di Bonifica Piave.



- Parere n.1858 del 20.02.17 assunto al prot. reg. al n.69538 del 20.02.17 del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato Regionale per il Veneto che di seguito si riporta:

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto – Sezione coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV), autorità competente nell'ambito del procedimento in oggetto, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 490521 del 15 dicembre 2016, acquisita agli atti della scrivente al prot. 15974 del 19 dicembre 2016, si rappresenta quanto segue.

Vista la nota prot. 1993 del 30 gennaio 2017, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. 1045 del 21 gennaio 2017, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha comunicato quanto segue:

“[...] l'area oggetto di valutazione ricade all'interno dei comuni di Roncade (principalmente) e Quarto d'Altino in corrispondenza del corso del Sile.

Il sito dove insiste il progetto corrisponde alla tenuta di Ca' Treu facente parte di un'area bonificata in tempi recenti. Pertanto conserva tutta una serie di elementi tipici delle bonifiche. Attualmente di presenta come un'area agricola con i caratteri tipici delle aree di bonifica con la presenza di un sistema rurale non frammentato, ancora integro e poco antropizzato. L'intervento interessa spazi di interesse paesaggistico (territorio rurale e sistema del Sile) e archeologico (fracciato della via Anna e non solo) ai sensi del d.lgs 42/2004. Considerata la grande estensione dell'area che dovrebbe eventualmente ospitare l'insediamento (circa 30ha) e la complessità del progetto, molto articolato e vario, che, nel caso di realizzazione, andrebbe a modificare completamente l'area, si ritiene necessaria l'assegnabilità a VAS delle scelte urbanistiche e architettoniche che sottendono al progetto al fine di verificare se lo stesso abbia impatti significativi sull'ambiente che lo ospita.

Anche per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, visto che le opere ricadono in area in parte vincolata e in parte ad alto rischio archeologico, il funzionario incaricato ha valutato necessario sottoporre il programma a Verifica Ambientale Strategica.

“[...] La scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità di sottoporre il piano/programma in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.”

Vista la nota prot. 2386 del 16 febbraio 2017, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. 1844 del 20 febbraio 2017, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna ha comunicato quanto segue:

“[...] L'esame del Rapporto Ambientale Preliminare relativo all'intervento ha chiarito che il progetto consiste nella creazione di un polo socio-culturale comprendente la realizzazione di una serie di edifici con destinazione direzionale (ampliamento di H-Faro), nella realizzazione di un'area scolastica (Internazionali Schmal), di un edificio polifunzionale e di uno studentato per un totale di 28.000 mq, lordi e poco meno di 92.000 mc o relative collegate opere idrauliche, rotatorie, nuova viabilità e parcheggi, pista ciclabile ecc.

L'area interessata ricade principalmente all'interno del comune di Roncade.

Il comune di Quarto d'Altino è interessato dall'ampliamento di un parcheggio pubblico di superficie in prossimità dell'abitato di Portogrande, collocato all'interno dell'ansa del fiume Sile, area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142d.lgs 42/2004.

L'intervento nel suo complesso interessa spazi di interesse paesaggistico (territorio rurale e sistema del Sile) e archeologico (fracciato della via Anna e non solo) ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Per l'attuazione del progetto è necessaria la riorganizzazione del sistema della mobilità. “E’ stata pertanto ipotizzata una soluzione infrastrutturale che permetta di mantenere la funzionalità dell’asse, assicurando che non vi siano effetti sull’abitato della frazione di Portogrande”.

“[...] L'area risulta ricompresa all'interno del Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA) “Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave”. La redazione del PPRA dell'Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave, (...) è effettuata ai sensi dell'art. 45 ter della LR 11/2004, come previsto nella recente LR 10/2011, ed avrà efficacia di variante agli stessi piani di area, già approvati con valenza paesaggistica ai sensi dell'allora vigente LR 61/85. Tale area, oltre a comprendere una rilevante presenza di ambiti di tutela paesaggistica (...) presenta anche delle realtà interessate da significative dinamiche di trasformazione, rappresentando così il contesto ideale ove pienamente intervenire con la pianificazione paesaggistica (...), ossia coniugare la necessità di tutela dei beni paesaggistici, le esigenze di cura e valorizzazione di tutti i paesaggi e le opportunità di trasformazioni territoriali sostenibili (...)”

L'area che interessa l'intervento in parola, è assoggettata al PTRC vigente; inoltre essendo localizzata all'interno del PPRA dell'Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave, di prossima adozione



ed l'iter del nuovo PTRC, risulterà quindi assoggettabile anche alla serie di norme paesaggistiche specifiche che verranno proposte.

Anche con riferimento alla verifica di coerenza del Piano succitato con i vincoli in itinere si evidenzia che il Comune di Venezia, in qualità di soggetto referente per il Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", sta concludendo la fase di redazione del Piano di Gestione, che prevede anche l'individuazione, oltre che di una Care Area (il sito stesso), anche di una Buffer Zone. L'area che interessa il Piano in parola, essendo localizzata in posizione prossima al perimetro del sito Unesco, potrebbe verosimilmente essere ricompresa nella Buffer zone, risultando quindi assoggettabile alla serie di raccomandazioni espresse al fine di preservare l'integrità dei valori del sito.

Rispetto alla verifica di assoggettabilità a VAS la scrivente Soprintendenza rammenta la necessità che lo stesso sia sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 1993 del 30 gennaio 2017 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e alla nota prot. 2286 del 16 febbraio 2017 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna, ritiene necessaria la sottoposizione del progetto di cui all'oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ritenendo con ciò adempiute le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.10/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 21 febbraio 2017;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

ESPRIME IL PARERE DI ASSOGGETTARE A VAS

l'Accordo di programma denominato H-Campus nei Comuni di Roncade e Quarto d'Altino, in quanto con i dati acquisiti dal RAP esaminato non è possibile escludere effetti significativi sull'ambiente. Si dovranno pertanto approfondire le incongruenze e le criticità sotto riportate:

- ✓ demandare approfondimenti e valutazioni a una fase successiva, fase che però non sarà verosimilmente assoggettata a procedura VAS, poiché, secondo quanto indicato nella succitata "BOZZA INTEGRATA DI ACCORDO DEL 22/12/2016", che rappresenta l'ultimo documento trasmesso relativamente all'accordo di programma, al punto 1.4 si stabilisce che: "La proposta potrà essere realizzata anche per stralci funzionali e mediante interventi edilizi diretti, senza necessità di previa pianificazione attuativa, ricorrendo ad uno o più permessi di costruire convenzionati volti a dare attuazione ai contenuti progettuali di questo Accordo". Da ciò deriva



che molte parti dell'intervento in parola non sarebbero valutate in relazione alla loro sostenibilità ambientale, in quanto nessuna fase successiva verrebbe assoggettata a verifica di assoggettabilità a VAS;

- ✓ la popolazione complessiva insediabile nel complesso di H-Campus, stimata, nella *"bozza integrata"* a regime è stimata in circa 2.000 unità, mentre nel succitato studio vengono indicate 3.000 unità;
- ✓ il complesso delle opere di urbanizzazione e delle opere pubbliche viarie di interesse generale, non risulta pienamente coerente con quanto indicato nello studio;
- ✓ la necessità di un complessivo aggiornamento dei dati delle matrici ambientali utilizzati, che nello studio esaminato risultano essere in gran parte non aggiornati, come per altro confermato ed evidenziato anche nel parere di ARPAV. Tutte le altre matrici considerate sono state valutate in maniera semi-qualitativa, si evidenzia la necessità di valutare l'interazione tra le varie matrici ambientali, i relativi effetti cumulativi e le ricadute sulla salute umana;
- ✓ quanto evidenziato al punto ii) della *"Bozza integrata di accordo"*, sembra non essere coerente con quanto dichiarato al paragrafo *"4.3.2.1. Utilizzo della zona agricola"* del Rapporto Ambientale Preliminare esaminato;
- ✓ I dati dimensionali, con riferimento alla superficie destinata alle attività programmate non sono univoci, passando dai 26.000 mq previsti nella *"Bozza integrata di accordo"*, ai 27.000 e 28.000 mq indicati nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- ✓ le altezze degli edifici previsti, in considerazione del loro potenziale impatto sulla matrice paesaggio e alle penalità geologiche evidentemente presenti nell'area oggetto di Accordo, che risulta per la gran parte classificata come *"Area non idonea"* ai sensi della Tav. 3 del vigente PAT del Comune di Roncade (TV), risultano incoerenti e non definite in modo univoco nello studio esaminato;
- ✓ nello studio viene richiamata la realizzazione di alcuni pozzi per l'approvvigionamento idrico finalizzato all'irrigazione delle aree verdi, senza fornire alcuna specifica e valutazione degli stessi, per altro tralasciando ogni trattazione in fase di valutazione della matrice idrica sotterranea;
- ✓ i dati relativi alla mobilità, anche in considerazione della necessità di realizzare nuove strutture viarie di collegamento e di altri interventi infrastrutturali connessi, necessitano un aggiornamento, in quanto risultano da analisi compiute nel 2012 e solo *"adattate al quadro del 2014"*. La valutazione dei flussi di traffico e delle situazioni di maggiore criticità viabilistica appare indispensabile al fine di permettere una corretta valutazione della sostenibilità ambientale degli interventi previsti dall'accordo in parola in relazione alla matrice traffico veicolare e connesse interazioni con le varie matrici ambientali;
- ✓ in considerazione delle criticità di natura geologica (*"Area non idonea"*) e idrogeologica (*"Zone P1 e P2"*), proprie delle aree oggetto degli interventi previsti dall'accordo in parola, non sono chiare, né adeguatamente motivate e valutate le opere idrauliche richiamate nella Verifica di Assoggettabilità; è pertanto necessario un approfondimento;
- ✓ risulta completamente assente qualsiasi valutazione di sostenibilità ambientale relativamente alle opere infrastrutturali di connessione richiamate nella *"bozza integrata di accordo"*, compreso parcheggio e bacino di laminazione in Comune di Quarto d'Altino e la richiamata passerella sul fiume Sile, per la quale si rende necessaria una variante al Piano Ambientale dell'Ente Parco del fiume Sile;
- ✓ l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001, costituisce anche variante agli strumenti urbanistici attualmente vigenti quali PAT e PI del Comune di Roncade e di Quarto d'Altino. Esplicitamente viene indicato come con il presente accordo venga compiuto anche un *"aggiornamento e adeguamento del perimetro dell'area non idonea"* e quindi nello specifico una modifica alla *"Tav. 3 – Carta delle fragilità"* e delle relative NTA del PAT di Roncade, senza però motivare e giustificare tale proposta di modifica, anche con studi specialistici a supporto;



- ✓ va evidenziato che con riferimento al PTCP di Treviso, parte dell'ambito dell'accordo ricade in aree vincolate ai sensi dell'art. "136 – Aree di notevole interesse pubblico", approssimativamente coincidente con il limite dell'area individuata dall'art. "142 – Aree tutelate per legge" del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, tutta la parte meridionale dell'ambito ricade in "Aree di pericolosità idraulica moderata P1 – da piene storiche" e con riferimento al "Sistema ambientale", alcune parti meridionali dell'ambito ricadono in "Aree di potenziale completamento della rete ecologica", oltre che in aree di "Parco o riserva nazionale o regionale";
- ✓ va inoltre evidenziato anche che, con riferimento al PTCP di Venezia, gli interventi in comune di Quarto d'Altino, gli interventi previsti (parcheggio, vasca di laminazione e passerella sul fiume Sile), ricadono in "Aree di notevole interesse pubblico" e in "Vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua";
- ✓ con riferimento al "Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza", si evidenzia come la parte centro-settentrionale dell'ambito sia classificata come "P1 - Pericolosità moderata", mentre l'ambito dove troverà realizzazione una parte del collegamento viario avente sviluppo approssimativamente est-ovest ricade in ambiti "P2 – Pericolosità media";
- ✓ l'assetto vincolistico (Tav. 1) del PAT del Comune di Roncade evidenzia per l'area oggetto di Accordo di Programma l'esistenza dei seguenti vincoli o tutele:
 - Vincolo paesaggistico – Aree di notevole interesse pubblico, D.Lgs. 42/2004,
 - Vincolo paesaggistico – Corsi d'acqua, D.Lgs. 42/2004,
 - Vincolo paesaggistico – Zona di interesse archeologico, D.Lgs. 42/2004,
 - Ambito naturalistico di livello regionale,
 - Strade romane,
 - Area a pericolosità idraulica e idrogeologica P1 in riferimento al PAI;
- ✓ per l'area in oggetto, la Tav. 2 del PAT di Roncade evidenzia inoltre la completa sovrapposizione con "Agro centuriato" e "Ambiti agricoli integri", oltre alla presenza di "Paleoalvei".
- ✓ la Tav. 3 – sud del PAT di Roncade, evidenzia come tutta la parte centro settentrionale dell'ambito oggetto di Accordo ricada in "Area non idonea" e come tutta la parte settentrionale sia anche rappresentata da "Aree sotto il livello del mare";
- ✓ non sono presenti nello studio esaminato considerazioni e valutazioni relativamente alle reti acquedottistica e fognaria, anche in considerazione dell'ingente carico insediabile, circa 3.000 persone e del fatto che l'area di Ca' Tron è completamente sprovvista di sistemi fognari;
- ✓ all'interno dell'ambito oggetto di Accordo ricade la "via Annia", sito lineare di interesse archeologico vincolato ai sensi dell'ex L. 431/85 e dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
- ✓ altro fattore di criticità è rappresentato dalla prevista realizzazione di un sistema di sonde geotermiche a circuito aperto che prevede l'utilizzo e lo scarico di un rilevante quantitativo di acqua di falda, l'intervento non è valutato sotto il profilo delle ricadute ambientali e in particolare sui corpi idrici sotterranei.

Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non consente di escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sull'ambiente.

Non è presente alcuna identificazione e valutazione dei potenziali effetti cumulativi che potranno generarsi. Per quanto concerne i pareri delle autorità ambientali consultate, ARPAV evidenzia, in sintesi, carenze valutative sostanzialmente per tutte le matrici considerate, oltre ad evidenziare che quanto proposto produce "effetti ambientali significativi per la componente suolo". ARPAV evidenzia inoltre la necessità di un generale aggiornamento dei dati ambientali utilizzati.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, evidenziando che l'area di Ca' Tron conserva tutta una serie di elementi tipici delle bonifiche e si presenta come un "sistema rurale non frammentato ancora integro e poco antropizzato", interessando spazi di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e in considerazione dell'area totale considerata, circa 31,5 ha e della complessità e articolazione del progetto, *"anche per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica"*, ravvisa la necessità di sottoporre quanto in oggetto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica; alla medesima conclusione giunge anche il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il comune di Venezia e Laguna, seppur con motivazioni proprie.

Inoltre, a seguito dell'incontro tecnico tenutosi in data 07 febbraio u.s., si è venuti a conoscenza di una serie di studi specialistici conclusi e disponibili solo successivamente alla consegna del Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, che hanno interessato per esempio anche la realizzazione di una modellazione idraulica, la redazione di un piano di emergenza per far fronte ad eventi idrogeologici, un'analisi di natura geoelettrica per meglio definire l'eventuale esistenza di tracce archeologiche sotterranee e una migliore definizione della via Annia, oltre a rilevare l'eventuale presenza di altri elementi storico-archeologici. Tutti studi e analisi che meritano un'attenta valutazione.

Infine si evidenzia che il parere n.68644 del 20.02.17 del Genio Civile di Treviso, prende in considerazione anche ulteriore documentazione oltre a quella relativa alla Verifica di Assoggettabilità di cui all'oggetto. Pertanto si invita il proponente a considerare tale parere soprattutto in sede di redazione del Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 17 pagine